

STATUTO ASSOCIAZIONE CARITAS TICINO

Art. 1 Ragione sociale

Sotto la ragione sociale "Associazione Caritas Ticino" è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS.

Art. 2 Scopo

L'Associazione Caritas Ticino ha per scopo di attuare compiti caritativi e sociali della Chiesa Cattolica nella Diocesi di Lugano fondandosi sul Magistero. Come tale è un ministero di diaconia riconosciuta dal Vescovo di detta Diocesi.

Art. 3 Compiti

L'Associazione Caritas Ticino deve realizzare i seguenti compiti:

- Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica presentando con ogni mezzo di comunicazione sociale, i fondamenti evangelici della diaconia, della carità e della dimensione sociale della fede secondo le indicazioni del Magistero della Chiesa Cattolica.
- Realizzare, in proprio o in collaborazione, studi e ricerche sulle diverse forme di povertà, di emarginazione e di bisogno.
- Istituire e gestire servizi, strutture ed attività sociali per offrire, in collaborazione sussidiaria con gli enti pubblici e privati e particolarmente con gli enti cattolici, un sostegno morale e materiale, in ogni forma richiesta dalla necessità e limitatamente alle proprie disponibilità, a chiunque lo richieda e con un'attenzione particolare per i più poveri.
- Collaborare al coordinamento delle iniziative e delle opere assistenziali di ispirazione cristiana soggette alla responsabilità della Diocesi.
- Realizzare e sostenere espressioni di volontariato che promuovono nel tessuto sociale lo sviluppo di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà.
- Offrire a operatori sociali, volontari, collaboratori e a chiunque lo desideri occasioni di formazione ed approfondimento su tematiche a carattere sociale in un'ottica pastorale.
- Contribuire in forme diverse ad azioni, iniziative e progetti all'estero.
- Procedere a tutti gli altri atti ed attività che rientrano nel proprio scopo ed in particolare creare e gestire ogni tipo di istituzione che ne faciliti il raggiungimento.

Art. 4 Sede sociale

La sede dell'Associazione è a Lugano. L'Assemblea dei soci potrà decidere di fondare altre sedi secondarie.

Art. 5 Personalità

L'Associazione usufruisce della personalità giuridica. Di conseguenza ha in particolare la capacità di acquistare ed alienare immobili.

L'Associazione è iscritta al Registro di Commercio.

Art. 6 Mezzi finanziari

Il finanziamento dell'Associazione è garantito dai contributi dei soci attivi e passivi, da ogni donazione, legato, erogazione, lascito, contributo, sovvenzione di qualsiasi natura. Fanno pure parte del patrimonio dell'Associazione gli utili derivanti dalla vendita di proprie pubblicazioni o derivanti da altre attività svolte in proprio, oppure da collette, sottoscrizioni, vendite o onorari per prestazioni fornite.

Art. 7 Responsabilità

Il patrimonio sociale, così come definito nel precedente articolo, è l'unica garanzia delle obbligazioni assunte dall'Associazione. I soci attivi e passivi della stessa non incorrono in nessuna responsabilità personale.

Art. 8 Soci attivi

Il numero dei soci attivi è limitato. E' socio il Vescovo pro tempore della Diocesi di Lugano. Può diventare socio attivo ogni persona che assume pro tempore una delle seguenti funzioni:

- direttore di Caritas Ticino;
- membri dell'Ufficio diocesano Caritas Ticino;
- responsabile della formazione;
- assistente spirituale.

Possono inoltre diventare soci attivi coloro che per competenze e capacità contribuiscono direttamente o indirettamente allo sviluppo dell'associazione e alla realizzazione dei suoi scopi e dei suoi compiti.

Art. 9 Soci passivi (amici di Caritas)

Sono soci passivi (amici di Caritas) tutte le persone fisiche o morali che versano, annualmente, un contributo quali sostenitori dell'attività dell'Associazione.

Gli amici di Caritas sono puntualmente informati riguardo all'attività sociale.

Art. 10 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea Generale (dei soci attivi)
2. La Direzione
3. Il Consiglio dei capisettore
4. L'Organo di controllo

Art. 11 L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale si compone di tutti i soci attivi dell'Associazione, così come definiti all'articolo 8. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. Rimane riservata la possibilità per ogni socio attivo di chiedere la convocazione dell'Assemblea, per giusti motivi, salvo disposizione contraria degli statuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza da persona da lui designata.

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione, ed ha in particolare le seguenti attribuzioni:

- modifica eventuale degli statuti, con decisione presa alla maggioranza dei 2/3 (due terzi);
- decide sull'acquisizione e la perdita delle qualità di socio attivo;
- nomina ogni due anni il Presidente e il vicepresidente;
- nomina ogni due anni il Direttore e il vicedirettore;
- nomina dell'ufficio di controllo, per il periodo di due anni;
- delibera su tutti gli oggetti sottopostigli dal Presidente o dal Direttore e sulle proposte avanzate da un socio attivo e depositate presso il Direttore almeno due settimane prima dell'Assemblea. Nella lettera di convocazione il Direttore dà conoscenza dei punti dell'ordine del giorno ai diversi soci, almeno una settimana prima e nella forma scritta;
- prende le decisioni circa l'acquisto e la vendita di immobili, designando le persone che rappresentano l'Associazione per la conclusione dell'atto;
- tutte le altre decisioni che non rientrano nella competenza degli altri Organi.

Al fuori della riunione ordinaria, l'Assemblea Generale può prendere decisioni per circolazione degli atti. I membri possono esprimere il loro voto per iscritto o per e-mail. Alla votazione devono partecipare almeno i due terzi dei membri.

Art. 11a La Direzione

La direzione dell'Associazione si compone del presidente, del vicepresidente, del direttore e del vicedirettore.

Essi sono nominati dall'Assemblea, restano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione dirige l'Assemblea Generale dell'Associazione.

Viene nominato da quest'ultima e resta in carica 2 anni.

Art. 12a Il Vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente nei suoi compiti.

Art. 13 Il Direttore

Il Direttore è nominato dall'Assemblea e resta in carica due anni. Il Direttore è rieleggibile.

I suoi compiti principali sono i seguenti:

- responsabile della salvaguardia della realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- amministrare, rappresentare l'Associazione, e svolgere ogni altro compito amministrativo confidatogli dall'Assemblea;
- procedere all'assunzione e al licenziamento del personale;
- stabilire la collaborazione occasionale e permanente con persone ed enti ritenuti utili e necessari allo sviluppo della funzione e dell'attività di Caritas.

Art. 13a Il Vicedirettore

Il vicedirettore è nominato dall'Assemblea e resta in carica due anni. Il vicedirettore è rieleggibile e coadiuva il direttore nei suoi compiti.

Art. 13b Il Consiglio dei capisettore

Il consiglio dei capisettore coadiuva il direttore nei suoi compiti e è da lui regolarmente convocato e coinvolto.

Art. 14 Organo di controllo

L'organo di controllo sarà composto da due persone, scelte tra persone che non sono soci attivi, di cui almeno una con competenze contabili. L'organo ha lo scopo di verificare l'andamento finanziario dell'Associazione, e presenterà ogni anno in vista dell'Assemblea Generale Ordinaria, un rapporto scritto sulla gestione annuale e sulla situazione finanziaria dell'Associazione, depositandolo dieci giorni prima presso il Direttore.

Art. 14a Rappresentanza dell'Associazione

L'Associazione è validamente rappresentata dalla firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente, del direttore e del vicedirettore.

La direzione può conferire firma collettiva a due a altre persone.

Art. 15 Periodo di gestione

L'anno amministrativo si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Art. 16 Scioglimento

L'Associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell'Assemblea a maggioranza dei 2/3 (due terzi). In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio è a disposizione del Vescovo di Lugano a fini caritativi.

Art. 17 Norme suppletive

Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme imperative suppletive del CCS.

Statuto modificato dall'Assemblea del 4 maggio 2016.